

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione C(2020) 8969 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che respinge la sua domanda volta, da un lato, a che sia dichiarato che la Veolia Environnement S.A. ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ acquisendo una partecipazione del 29,9 % nel capitale della Suez senza aver ottenuto la previa autorizzazione della Commissione e, dall'altro lato, all'adozione di misure provvisorie nei confronti di tale società, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del medesimo regolamento, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione in relazione all'articolo 296 TFUE. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 296 TFUE adottando una decisione la cui motivazione non consente, né ad essa, né al Tribunale, di comprendere le ragioni che l'hanno indotta a ritenere applicabile la deroga automatica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La ricorrente lamenta inoltre che la decisione impugnata è viziata da una contraddizione di motivazione quanto all'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni all'acquisizione di una partecipazione del 29,9 % del suo capitale. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si è discostata, senza sufficiente motivazione, dalla costante giurisprudenza del giudice dell'Unione relativa al principio di stretta interpretazione dell'eccezione all'effetto sospensivo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La ricorrente ritiene al riguardo che la Commissione abbia violato tale disposizione ritenendo, in primo luogo, che l'eccezione prevista da tale testo dovesse applicarsi all'insieme della concentrazione unica prevista dalla Veolia, mentre tale eccezione era manifestamente irrilevante e quindi inapplicabile a tale operazione e, in secondo luogo, che tutte le operazioni giuridiche che costituiscono una concentrazione unica dovessero essere soggette allo stesso regime giuridico ai sensi di tale articolo. La ricorrente ritiene inoltre che l'applicazione da parte della Commissione dell'eccezione prevista da tale disposizione ad un acquisto privato di titoli da un unico venditore costituisca un'ulteriore violazione di tale disposizione. Infine, la ricorrente contesta alla Commissione di aver ritenuto che la Veolia avesse soddisfatto la condizione relativa alla notifica senza indugio dell'operazione di concentrazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — QI / Commissione

(Causa T-122/21)

(2021/C 138/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QI (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i rapporti finali di valutazione della carriera della ricorrente per il 2018 e il 2019;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 16 novembre 2020;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato rispetto delle disposizioni generali di esecuzione applicabili. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2018, la ricorrente sostiene che c'è stata una revisione illegittima del carattere soddisfacente delle sue prestazioni in sede di appello. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2019, la ricorrente contesta l'intervento del valutatore di appello in una fase preliminare. Infine, per quanto riguarda entrambi i rapporti, la ricorrente fa valere un errore nell'interpretazione e nell'applicazione alla sua situazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), delle disposizioni generali di esecuzione e dell'articolo 4 delle medesime.
2. Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di imparzialità e neutralità, alla violazione del dovere di assistenza e di buona amministrazione, alla violazione dell'articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e allo sviamento o abuso di procedura.
3. Terzo motivo, attinente all'errore manifesto di valutazione, ad inesattezze materiali sui fatti, a denunce infondate e non legate a fatti oggettivi e alla violazione del concetto di dovere di lealtà.

Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Mariani e a. / Parlamento

(Causa T-124/21)

(2021/C 138/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Thierry Mariani (Parigi, Francia) e altri 22 ricorrenti (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 2020, L 437, pag. 49) e, più specificamente, l'articolo 3, paragrafo 11, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l'articolo 5, lettera a), paragrafo 1, l'articolo 7, lettera b), paragrafo 3 bis, l'articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 4, così modificati e aggiunti
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un unico motivo, relativo alla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dei principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza, del protocollo sui privilegi e sulle immunità dei deputati, del regolamento del Parlamento europeo e dello statuto dei deputati.